

SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

ma - (Anno XIII) - Nuova serie - Anno V

N. 3 — Marzo 1989

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

PARLIAMOCI CHIARO

Che la F.I.S. si sia venuta a trovare in una situazione di stallo negli ultimi due anni nonostante il dinamismo, forse anche eccessivo, dimostrato nelle vicende contrattuali del 1987 e del 1988, è ormai nozionistica e consapevole di tutto lo staff dirigenziale. I contrasti interni affiorati fra il 1987 e il 1988 sono divenuti catture insanabili durante vicende attinenti al rinnovo contratto 88-90 ed hanno reso l'incompatibilità di alcune formazioni come la F.I.S. segretario generale ed altri dirigenti hanno capitanato l'occasione della recente consultazione elettorale per il rinnovo del C.N.P.I., la lista dei candidati Docenti Superiori le finalità sindacali a caratteri settorialistici sono inconciliabili con la politica di rappresentanza unitaria che la Federazione ha sempre perseguito dalla sua fondazione. E' necessario quindi prendere atto dell'autoesclusione della F.I.S. sancirne formalmente l'espulsione senza ripensamenti che infermirebbero il clima di confusione di cui gli avversari si avvantaggiano. La F.I.S. non può essere caratterizzata dagli atteggiamenti di oltranzismo infantile o di narcisismo personalistico, ma deve ricostituire i suoi organi collegiali riconsolidando anche i criteri di rappresentatività interna che non possono essere limitati al mero risultato elettorale che ha prodotto un assurdo concorrenzialismo troppo dannoso per l'immagine e la compattezza del Sindacato.

Il Sindacato Sociale Scuola è sempre battuto per la chiarezza concettuale, per quella che abbiamo avuto la presunzione di chiamare filosofia sindacale che ha costituito per anni il patrimonio di idee della Federazione come dimostrano le piattaforme contrattuali, in particolare quella per il rinnovo contratto 1985-87. La FIS ha segnato la via per le altre formazioni sindacali, che, nel cor-

so della lotta per il rinnovo del contratto 88-90 hanno dovuto riconvertire strategie e finalità riconoscendosi di fatto negli aspetti fondamentali della F.I.S. che, fra l'altro, avevano determinato la nascita della contestazione di base che ha sconvolto il tradizionale strapotere delle Confederazioni e dello SNALS. Atipicità della categoria e professionalità con conseguente aggancio al trattamento economico del personale docen-

prietà dei mezzi di produzione e la riforma del sistema di rappresentanze politico-sindacali sulla scorta della lezione proveniente dalla struttura macro-industriale della società italiana che richiede sempre più professionalità spiccate e attitudini di conversione di queste, hanno fatto breccia nella coscienza di tutti, ma lo stato di tensione interna della Federazione ha paralizzato l'attività delle singole componenti e dei dirigenti. Ciò è tanto più grave se si considera l'assoluta necessità di una presenza univoca nelle sedi istituzionali dove si sviluppa la contrattazione concentrata sui singoli problemi della categoria e dove la F.I.S., che, nonostante tutto, riesce a fare proposte geniali, sembra avere allentato la propria presenza abbandonando il campo allo SNALS e alle Confederazioni, che delle parti discutibili o non condivisibili del contratto sono stati responsabili fin dall'inizio. Di questo passo, le prospettive aperte dal D.P.R. n. 399/88 verranno vanificate e il contratto finirà per essere effettivamente autofinanziato.

Allora chiarezza di idee nuovamente e riforma statutaria per garantire operatività funzionale e capacità gestionale ai dirigenti che hanno scelto di fare sindacato con coerenza approfondendosi nelle problematiche ed evitando avventurismi dannosi: la struttura, l'organizzazione, la continuità e l'estensione territoriale non possono non essere coniugati con le risultanze elettorali e determinare con chiarezza la classe dirigente del sindacato.

Non è possibile pensare che gli uomini più rappresentativi della F.I.S. che da sempre hanno dato il loro apporto qualificante, possano continuare a sacrificarsi in nome dell'interesse generale della stessa Federazione, com'è accaduto in occasione della presentazione della lista per il rinnovo del Consiglio Nazionale della P. I.

Francesco PEZZUTO

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

te dell'Università sono state le linee guida dell'azione della F.I.S., che ha inciso profondamente nel processo di rinnovamento di una cultura sindacale, legata ai vecchi schemi del confronto di classe sostenuti dal vetero-marxismo che aveva inquinato la lotta politico-sindacale in Italia.

Le tesi sostenute per un decennio (fin dalla sua nascita) dal Sindacato Sociale Scuola (che ha svolto sicuramente la funzione di pungolo teorico all'interno della F.I.S.) circa la caduta delle ideologie e la riorganizzazione dei rapporti di pro-

Personale docente Scuole secondarie COMPENSO ORE ECCEDENTI

AS/1p GAB/IV
Circ. n. 77
Prot. n. 23940/2007/GL

Roma, 1 marzo 1989

OGGETTO: criteri per la determinazione del compenso spettante per ore eccedenti al personale docente delle scuole secondarie, dei licei artistici e degli istituti d'arte ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399.

Questo Ministero, con circolari n. 265 (Prot. n. 970-30-GL) del 5 settembre 1987 e n. 41 (Prot. n. 8722-362-GL) del 17 febbraio 1988, a suo tempo concordate con il Ministero del Tesoro, ha impartito, com'è noto, istruzioni per la liquidazione del compenso per le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209.

Con successive circolari n. 266 (prot. n. 16686-705-GL) del 23 settembre 1988 e n. 359 (Prot. n. 19829-908-GL) del 6 dicembre 1988, non inviate alle direzioni provinciali del tesoro, in quanto non prevedono alcun adempimento da parte delle stesse), lo scrivente ha impartito disposizioni per l'applicazione degli artt. 3 - comma 10 e 14 - comma 12 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, anch'essi concernenti le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento per la sostituzione dei docenti assenti dal servizio.

A seguito delle predette ultime due circolari, sono qui pervenuti quesiti al fine di conoscere i criteri per la liquidazione del compenso per ore eccedenti spettante al personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti.

Al riguardo, anche al fine di omogeneizzare le disposizioni riguardanti la liquidazione dei compensi per ore eccedenti, al personale in questione, si comunica quanto segue.

Retribuzione delle ore eccedenti prestate per la sostituzione dei colleghi assenti.

In proposito si rammenta, in via preliminare, che il personale docente di ruolo e non di ruolo, tenuto al completamento dell'orario

d'obbligo, essendo già retribuito per l'intero orario, non ha titolo a percepire alcun emolumento aggiuntivo per le supplenze che sia chiamato a prestare fino al completamento di tale orario.

Per la liquidazione del compenso per le ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi assenti, vanno adottati i seguenti criteri:

1) al personale docente di ruolo, ciascuna ora di supplenza, prestata in eccedenza all'orario obbligatorio di insegnamento, va retribuita, ai sensi dell'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. n. 399-1988, in ragione di 1/78, maggiorato del 20%, (pari a 1/65) della misura iniziale dello stipendio mensile previsto per la qualifica di appartenenza e della relativa indennità integrativa speciale;

2) per il personale docente non di ruolo occorre distinguere:

a) personale nominato per l'orario d'obbligo (18 ore settimanali). A questo personale, analogamente a quanto detto per quello di ruolo, ciascuna ora di supplenza prestata in eccedenza all'orario d'obbligo va liquidata in ragione di 1/65 delle voci retributive di cui al precedente punto 1);

b) personale nominato per un numero di ore d'insegnamento inferiore a quello d'obbligo. Ai fini della corresponsione del trattamento economico, le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti sono da considerare, entro i limiti dell'orario medio di 18 ore settimanali, in aumento, di quelle già risultanti dall'atto di nomina. In tal caso il trattamento economico spettante (stipendio, indennità di funzione ed indennità integrativa speciale), dovrà essere commisurato, fino a concorrenza di 18 ore settimanali, al cumulo delle ore relative all'orario settimanale di nomina (rapportato alla durata della supplenza nel mese) e delle ore prestate in sostituzione di colleghi assenti. Le eventuali ore che nell'arco della supplenza stessa risultassero mediamente in eccedenza alle 18 ore settimanali, vanno invece retribuite, ai sensi del già citato art. 3 - decimo comma del D.P.R. n. 399-1988, in ragione di 1/65 delle medesime voci retributive di cui al precedente punto 1).

A maggior chiarimento, si forniscono, qui di seguito, due esempi:

ESEMPIO N. 1

Docente non di ruolo di scuola secondaria (ex livello settimo) con nomina di 6 ore settimanali per 12 giorni (dal 7 novembre al 18 novembre 1988) chiamato a prestare, nel periodo stesso, due ore di supplenza per la sostituzione di colleghi assenti:

— Stipendio mensile iniziale lordo previsto per la qualifica di appartenenza	L. 885.667
— Indennità di funzione mensile iniziale lorda	L. 26.083
— Ind. int. speciale lorda vigente nel novembre 1988	L. 819.938

(continua in seconda pagina)

DISPOSIZIONI

(dalla prima pagina)

Orario settimanale intero di 18 ore rapportato al periodo della supplenza	18h. x 52 sett. x 12 gg	=	h. 31,2
	12 mesi 30 gg		
Orario settimanale di 6 h. rapportato al periodo della supplenza	6h. x 52 sett. x 12 gg	=	h. 10,4
	12 mesi 30 gg		
Ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti	h. 2		
ore complessive	h. 12,4		h. 12,4
ore eccedenti			zero

Retribuzione lorda spettante:

— Stipendio	L. 885.667 x 12,4	=	L. 140.798
	78		
— Ind. di funzione	L. 26.083 x 12,4	=	L. 4.147
	78		
— Ind. int. speciale	L. 819.938 x 12,4	=	L. 130.349
	78		
Totale			275.294

ESEMPIO N. 2

Docente non di ruolo di scuola secondaria (ex settimo livello) con nomina di 16 ore settimanali per 19 giorni (adl 9 gennaio al 27 gennaio 1989) chiamato a prestare, in tale periodo, 8 ore di supplenza per la sostituzione dei colleghi assenti:

— Stipendio mensile iniziale lordo previsto per la qualifica di appartenenza	L. 991.167
— Indennità funzionale mensile iniziale lorda	L. 77.000
— Ind. int. speciale lorda vigente nel gennaio 1989	L. 819.938

Orario settimanale intero di 18 ore rapportato al periodo della supplenza	18 h. x 52 sett. x 19 gg.	=	h. 49,40
	12 mesi 30 gg.		

Orario settimanale di 16 ore rapportato al periodo di supplenza	16 h. x 52 sett. x 19 gg.	=	h. 43,91
	12 mesi 30 gg.		

ore di supplenza	h. 8,00		
ore complessive	h. 51,91		h. 51,91
ore eccedenti	h. 2,51		

Retribuzione lorda spettante:

— stipendio	L. 991.167 x 19	=	L. 627.739
	30		
— ind. di funzione	L. 77.000 x 19	=	L. 48.767
	30		
— ind. int. spec.	L. 819.938 x 19	=	L. 519.294
	30		
Totale	L. 1.195.800		

— stipendio	L. 99.167		
— ind. int. spec.	L. 819.938	L. 1.811.105	
	L. 1.811.105 x h. 2,51	=	L. 69.937

65

L'indennità di funzione prevista per il personale docente dagli artt. 7 e 12 del più volte citato D.P.R. n. 399-1988 non è computabile nella retribuzione ai fini della determi-

nazione dell'importo orario del compenso per la prestazione di attività di insegnamento per ore eccedenti l'orario d'obbligo. Al riguardo va tenuto presente, infat-

ti, che dalle disposizioni recate dal primo comma dell'art. 7 e dal primo comma dell'art. 9 del medesimo decreto presidenziale si desume:

a) che al personale dell'area della funzione docente è attribuita la predetta indennità di funzione «per le attività connesse con la funzione docente» e non anche per le attività di insegnamento;

b) che l'indennità di funzione ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza e sull'indennità di buonuscita o di licenziamento e non anche sul compenso per la prestazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo, in quanto la stessa, pur essendo assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio, ha tuttavia distinta natura giuridica.

Come per il passato, alla liquidazione del compenso spettante per le predette ore eccedenti di supplenza provvedono, sui pertinenti capitoli relativi agli stipendi, le istituzioni scolastiche di appartenenza dei singoli interessati entro il mese successivo a quello della prestazione.

Retribuzione delle ore eccedenti prestate per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.

In proposito è appena il caso di evidenziare che, per i motivi di cui sopra, la predetta indennità di funzione non è computabile neppure per la determinazione dell'importo orario del compenso spettante al personale docente di ruolo e non di ruolo che presti attività di insegnamento, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina, su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, classi collaterali, cattedre orarie, posti orari o raggruppamenti di ore per più di 18 ore settimanali, di cui alla lettera c) della suindicata C.M. n. 41-1988.

Infatti, sempre il decimo comma dell'anzidetto art. 3 del D.P.R. n. 399-1988 sancisce, in proposito, che anche «per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole classi funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma secondo dell'art. 6 del D.P.R. n. 209-1987 e cioè in ragione di 1/18 della sola voce stipendio in godimento dei singoli interessati.

Quanto agli uffici o scuole competenti a liquidare il compenso per ore eccedenti agli aventi diritto, restano ferme le istruzioni impartite dallo scrivente con le predette circolari n. 265-1987 e n. 41-1988, a suo tempo concordate, come già detto, con il Ministero del Tesoro. Tali uffici o scuole sono: le direzioni provinciali del Tesoro, su comunicazione dei presidi, ove trattasi di docenti di ruolo, retribuiti mediante partita di spesa fissa, in servizio su cattedre costituite da più di 18 ore settimanali, classi collaterali, cattedre orarie, posti orario e raggruppamenti di ore per più di 18 ore settimanali e per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina; i provveditori agli studi o le istituzioni scolastiche di appartenenza (a seconda della competenza a liquidare lo stipendio ai soggetti in questione), ove trattasi di docenti di ruolo e non di ruolo che prestino comunque attività di insegnamento per ore eccedenti per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.

Eventuali quesiti in ordine a quanto forma oggetto delle istruzioni di cui sopra vanno rivolti alla direzione generale o ispettorato di questo Ministero che amministra la categoria di docenti cui tali quesiti si riferiscono.

Le SS.VV. sono pregate di riprodurre la presente e di trasmetterla urgentemente ai presidi degli

istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte di codeste circoscrizioni, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Gabinetto

C.M. n. 55
Prot. n. 22837/1057/GL

Roma, 9 febbraio 1989
OGGETTO: organici personale docente degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1989-90 - Modificazioni e integrazioni all'O.M. permanente sulla formazione delle classi e determinazione degli organici.

Con la presente Circolare si impartiscono disposizioni relative alla formazione delle classi negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1989-1990.

A — Previsione delle classi

A norma dell'art. 2 D.L. 6 agosto 1988, n. 323 convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, con decreto interministeriale in corso di perfezionamento sono stati fissati i criteri per la formazione delle classi e stabiliti i limiti massimo e minimo al numero di alunni per classe.

In considerazione dell'urgenza di dare inizio alle procedure di previsione delle classi funzionanti nel prossimo anno scolastico, si riportano qui di seguito i criteri e le procedure da seguire in tale fase operativa.

1 — Al fine di consentire la costituzione di classi con un numero di alunni quanto più possibile conforme ai parametri numerici prefissati, gli Uffici Scolastici Provinciali potranno, se del caso, rideterminare le zone di afflusso in relazione alle domande di iscrizione, entro i limiti consentiti dall'effettivo esercizio del diritto all'istruzione, ferma restando la possibilità di scelta della scuola qualora le capacità ricettive lo consentano.

2 — La previsione delle classi deve essere effettuata con criteri di programmazione tali da assicurare la massima possibile corrispondenza alla presumibile situazione di fatto del prossimo anno scolastico, nell'intento di conferire stabilità ai corsi per l'intero ciclo di studi e massima garanzia possibile alla continuità didattica.

3 — La previsione del numero delle prime classi dovrà essere formulata dividendo il numero presumibile degli iscritti per 25; gli eventuali resti saranno ridistribuiti fino ad un massimo di 29 unità per classe.

Nel caso di coesistenza di corsi ordinari e sperimentali, o di diversi indirizzi sperimentali, la previsione delle prime classi parallele dovrà essere complessivamente contenuta entro il limite consentito dal numero complessivo prevedibile di iscritti, rimettendo ai Consigli di Istituto i criteri di ammissione di corsi sperimentali nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare.

4 — Si eviterà la costituzione di classi che non consentano la continuità del corso per l'intera durata del ciclo formativo quando sia possibile trasmettere parte delle domande di iscrizione ed altre scuole dello stesso tipo nello ambito del Comune e del Distretto nel rispetto di criteri di vicinarietà.

5 — Deroche al parametro generale potranno essere consentite dalle SS.LL. per motivi, come dimensioni di aule e laboratori, l'uso di strumenti tecnici particolarmente voluminosi e di macchinari o materiali che, in condizioni di sovraffollamento possano compromettere l'incolumità fisica e la salute degli studenti, o altre particolari esigenze obiettivamente verificabili.

Tali circostanze devono essere indicate dal Capo dell'Istituto nella facciata posteriore del prospetto 1 per le valutazioni di competenza delle SS.LL. nel rispetto del parametro minimo fissato in unità.

6 — La previsione delle classi suddivise in gruppi di diverso indirizzo didattico (classi di sezione negli Istituti d'arte, classi articolate negli Istituti professionali, classi «maxisperimentali») dovrà essere effettuata sulla base di un numero prevedibile di frequenze pari normalmente a 25 unità e con gruppi omogenei di indirizzo di consistenza non inferiore a 10 unità.

7 — La previsione delle classi iniziali dei cicli conclusivi (prima classe del Liceo classico, seconda classe degli Istituti magistrali, terza classe del Liceo artistico, del Liceo scientifico e degli Istituti tecnici) sarà effettuata secondo gli stessi parimenti indicati per le prime classi.

8 — Le classi intermedie saranno previste confermando le corrispondenti classi inferiori attualmente funzionanti, purché siano fondatamente prevedibile la frequenza di non meno di 15 alunni.

9 — Le classi terminali saranno previste in numero pari alle prime terminali attualmente funzionanti, per garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

Non sono da considerare terminali, bensì iniziali di ciclo, la classe unica post-qualifica nonché la terza classe cui si accede dal biennio comune di Istituto professionale per il commercio.

10 — Per consentire l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione delle classi dei corsi unici funzionanti presso istituzioni con particolari finalità, nelle isole minori, in zone montane, in località dalle quali sia difficilmente raggiungibile la sede di istituzioni dello stesso tipo ed indirizzo, nonché quelle dei corsi serali per lavoratori studenti, potranno essere previste anche in deroga ai parametri generali prefissati.

B — Determinazione delle cattedre

Si richiamano al riguardo le disposizioni contenute nell'O.M. permanente 4 febbraio 1984 e successive modifiche e integrazioni di cui al testo coordinato, precisando che ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3 del D.L. 6 agosto 1988 n. 323 convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, ed in attesa della completa attuazione dello stesso, le cattedre orario saranno costituite, di norma, con orario non inferiore a quello dei corrispondenti cattedre ordinarie pari a 18 ore.

Le cattedre sperimentali saranno costituite di regola con 18 o comunque nell'ambito dei parametri fissati nei singoli decreti autorizzativi, ricercando l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento secondo ipotesi decise scenti dalle 18 alle 14 ore.

C — Procedura rilevazione classi minisperimentali dell'Istruzione classica, scientifica e magistrale

Si rende noto che SS.LL. che non stati acquisiti al Sistema Informativo e i piani-orario relativi alle singole iniziative ministeriali

MINISTRIALI

mentazioni autorizzate negli Istituti dell'ordine classico, scientifico e magistrale, previa specifica codifica di ogni tipo di piano-orario.

Il Sistema Informativo pertanto metterà in linea tanti « prospetti 1 » per quante sono le tipologie minisperimentali attivate nel singolo Istituto (un prospetto per ogni codice).

Le cattedre delle singole discipline saranno elaborate automaticamente calcolando le ore per le classi normali, in relazione ai piani-

ni-orario tradizionali, e per quelle sperimentali: a tal fine il Sistema sottrarrà automaticamente dal « Totale classi » del prospetto 1 generale quelle sperimentali per le singole discipline ed i singoli piani-orario.

Il collegamento fra i prospetti 1 normali e quelli minisperimentali sarà costituito dalle ultime righe dei « quadri B » e « C » dei prospetti 1 minisperimentali che completate secondo le istruzioni di cui al punto 2.

Fanno eccezione i prospetti minisperimentali di lingua straniera (vedere punto 3).

Nulla è innovato per i Licei scientifici di Bolzano in lingua tedesca in quanto erano già stati acquisiti al Sistema.

In conseguenza di quanto sopra esposto la compilazione dei prospetti 1 dovrà avvenire come segue:

1 — Sul prospetto 1 generale essere riportato il Totale delle classi funzionanti e previste nello Istituto: sia quelle che seguono l'ordinamento tradizionale che

quelle « minisperimentali ».

2 — Sul prospetto 1 che reca la intestazione della singola disciplina minisperimentale devono essere indicate le sole classi funzionanti e previste per il singolo corso minisperimentale.

Tali dati devono essere ripetuti nell'ultima riga del quadro B e C, previa indicazione del codice di riferimento del tipo di Istituto: PC OO, o PSOO, o PMOO (vedere esempio allegato).

3 — Per quanto riguarda la lingua straniera sul prospetto 1 nor-

male devono essere indicate invece le sole classi che seguono l'ordinamento tradizionale, riportando negli appositi spazi che specificano le singole lingue e secondo le disposizioni di cui all'art. 10 dell'O.M. organici per le classi bilingue.

Sul prospetto 1 minisperimentale di lingua straniera saranno indicate le classi funzionanti e previste di detti corsi distintamente negli appositi spazi. Questo dato non deve essere riportato sull'ultima riga dei quadri B e C né deve essere indicato il codice di riferimento dell'Istituto.

Anche per dette classi valgono le disposizioni di cui all'art. 10 dell'O.M. per le classi bilingue, con effetto graduale a partire dall'anno scolastico 1989-90.

4 — Per la seconda lingua straniera dovrà essere compilato lo specifico prospetto 1 di seconda lingua messo in linea dal Sistema. Le classi relative andranno riportate sulla seconda riga, per ciascuna seconda lingua presente nell'Istituto e secondo le disposizioni di cui all'art. 10 dell'O.M. per le classi bilingue.

Si prega di invitare i Capi d'Istituto dell'ordine classico, scientifico e magistrale ed osservare attentamente le istruzioni di cui sopra al fine di evitare incongruenze nella elaborazione degli organici. Trattandosi della prima applicazione di una nuova procedura la S.V. avrà cura di accertare, in stretta collaborazione con i Presidenti, la corretta indicazione dei codici minisperimentali attribuiti al singolo Istituto.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso di coesistenza nell'Istituto di più discipline minisperimentali con piani-orario diversi: le classi devono essere indicate sul prospetto minisperimentale corrispondente a quello del piano-orario che esse attuano.

Qualora si riscontrino incongruenze nell'attribuzione delle tipologie minisperimentali sarà tempestivamente data comunicazione alla Direzione competente.

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono le precedenti di cui al punto 14 - 4° comma, delle istruzioni allegate al testo coordinato delle OO.MM. degli organici del personale docente. Si allegano esempi di prospetti correttamente compilati in relazione alle istruzioni impartite.

D — Tempi e procedure

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità che le singole fasi del procedimento di determinazione degli organici, siano concluse entro e non oltre il 30 marzo 1989 per la previsione delle classi (prospetti 1) ed entro e non oltre il 28 aprile 1989 per la definizione delle cattedre (prospetti 2).

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure conseguenti e preliminari al regolare inizio dell'anno scolastico 1989-90 tutte le operazioni dovranno essere concluse entro e non oltre il 6 giugno 1989.

A tale fine si precisa che gli Uffici centrali di questo Ministero, per la parte di rispettiva competenza, limiteranno il proprio intervento, nella procedura in questione, al riscontro della mera legittimità delle operazioni di previsione delle classi e definizione degli organici effettuate dalla SS.LL.

Si raccomanda, altresì, la massima possibile pubblicità delle dotazioni organiche determinate, affinché i docenti eventualmente interessati ed i Capi di Istituto possano tempestivamente formulare eventuali osservazioni al riguardo.

Tabella elaborata dal consigliere del "KIRNER," prof. RAFFAELE CORRADO

INDENNITA' DI BUONUSCITA AGGIORNATA PER IL PERSONALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CHE VERRA' COLLOCATO A RIPOSO DAL 1° SETTEMBRE 1990

(Contratto Scuola 1988/1990 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399)

(1) Anzianità al 1° settembre 1990 anni	(2) Stipendio mensile lordo compreso rateo tredicesimo al 1° sett. 1990	(3) Buonuscita lorda ricavata	(5) Imponibile netto ricavato	(6) Aliquota da appli- care su imponibile (per cento)	(7) Imposta netta do- vuta (5 x 6)	(8) Buonuscita netta al 1° settembre 1990 (3 - 7)
20	1.922.000	33.314.667	14.639.528	19,221	2.813.867	30.500.800
21	1.922.000	34.980.400	15.371.504	19,221	2.954.557	32.025.843
22	1.977.000	37.694.800	16.879.074	19,437	3.280.785	34.414.015
23	1.977.000	39.408.200	17.646.305	19,437	3.429.910	35.978.290
24	2.032.000	42.265.600	19.259.638	19,642	3.782.978	38.482.622
25	2.032.000	44.026.667	20.062.123	19,642	3.940.602	40.086.065
26	2.101.000	47.342.533	22.014.537	19,883	4.377.150	42.965.383
27	2.101.000	49.163.400	22.861.251	19,883	4.545.500	44.617.900
28	2.145.000	52.052.000	24.497.660	20,029	4.906.636	47.145.364
29	2.145.000	53.911.000	25.372.576	20,029	5.081.873	48.829.127
30	2.200.000	57.252.000	27.343.579	20,210	5.526.137	51.725.863
31	2.200.000	59.160.400	28.255.032	20,210	5.710.342	53.450.058
32	2.257.000	62.594.133	30.294.621	20,375	6.172.529	56.421.604
33	2.257.000	64.550.200	31.241.328	20,375	6.365.421	58.184.779
34	2.312.000	68.126.933	33.386.680	20,533	6.855.287	61.271.646
35	2.312.000	70.130.667	34.368.640	20,533	7.056.916	63.073.750
36	2.368.000	73.881.600	36.642.831	20,669	7.573.705	66.307.895
37	2.368.000	75.933.867	37.660.688	20,669	7.784.087	68.149.780
38	2.424.000	79.830.400	40.043.064	20,832	8.341.770	71.488.630
39	2.424.000	81.931.200	41.096.316	20,832	8.561.185	73.370.015
40	2.480.000	85.973.330	43.585.877	20,971	9.140.395	76.832.935

INDENNITA' DI BUONUSCITA AGGIORNATA PER IL PERSONALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO CHE VERRA' COLLOCATO A RIPOSO DAL 1° SETTEMBRE 1990

(Contratto Scuola 1988/1990 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399)

(1) Anzianità al 1° settembre 1990 anni	(2) Stipendio mensile lordo compreso rateo tredicesimo al 1° sett. 1990	(3) Buonuscita lorda ricavata	(5) Imponibile netto ricavato	(6) Aliquota da appli- care su imponibile (per cento)	(7) Imposta netta do- vuta (5 x 6)	(8) Buonuscita netta al 1° settembre 1990 (3 - 7)
20	2.101.000	36.417.506	16.934.432	19,883	3.367.073	33.050.433
21	2.101.000	38.238.200	17.780.973	19,883	3.535.391	34.702.809
22	2.145.000	40.898.000	19.248.161	20,029	3.855.214	37.042.786
23	2.145.000	42.757.000	20.123.077	20,029	4.034.450	38.726.550
24	2.202.000	45.801.600	21.874.863	20,210	4.420.910	41.380.690
25	2.202.000	47.710.000	22.786.316	20,210	4.605.115	43.104.885
26	2.257.000	50.857.733	24.614.379	20,375	5.015.180	45.842.553
27	2.257.000	52.813.800	25.561.086	20,375	5.208.071	47.605.729
28	2.312.000	56.104.533	27.494.913	20,533	5.645.530	50.459.003
29	2.312.000	58.108.267	28.476.393	20,533	5.847.045	52.261.222
30	2.368.000	61.568.000	30.535.693	20,686	6.316.613	55.251.387
31	2.368.000	63.620.267	31.553.550	20,686	6.527.167	57.093.100
32	2.424.000	67.225.600	33.720.055	20,832	6.872.820	60.352.780
33	2.424.000	69.326.400	35.773.805	20,832	7.452.400	61.874.000
34	2.480.000	73.077.333	37.047.996	20,971	7.769.335	65.308.000
35	2.480.000	75.226.667	38.137.643	20,971	7.997.847	67.228.820
36	2.536.000	79.123.200	40.519.519	21,104	8.551.240	70.571.960
37	2.536.000	81.321.067	41.645.060	21,104	8.788.772	72.532.305
38	2.591.000	85.330.267	44.110.267	21,229	9.364.167	75.966.100
39	2.591.000	87.575.800	45.271.060	21,229	9.610.590	77.965.210
40	2.647.000	91.762.667	47.867.670	21,351	10.220.227	81.542.440

(Continua in quarta pagina)

Disposizioni ministeriali

(dalla terza pagina)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

C.M. n. 62

Prot. n. 23071/1060/GL

Roma, 13 febbraio 1989

OGGETTO: trasmissione O.M. n. 61 del 13 febbraio 1989 recante modifiche all'O.M. del 30 ottobre 1984 e successive integrazioni concernente la determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali - A.S. 1989-90

Si trasmette l'O.M. di cui in oggetto contenente disposizioni per la determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali per l'a. s. 1989-90.

Si richiama l'attenzione sulla esigenza, volta a non pregiudicare la complessiva funzionalità didattica, che nel procedere agli accorpamenti di seconde e terze classi ai sensi dell'art. 2, quarto comma del D.L. 6 agosto 1988 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988 n. 426, non si dispongano accorpamenti che interessino più di due sezioni di classe.

Si trasmette, altresì, copia del decreto interministeriale del 13 gennaio 1989 che ha fissato i criteri di formazione delle classi ed il numero minimo e massimo di alunni per classe.

Il Ministro

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO Per la Pubblica Istruzione

O.M. n. 61

Prot. n. 23070/1059/GL

del 13 febbraio 1989

Veduta l'O. M. 30-10-1984, relativa alla determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie;

Veduto il D.P.R. 19-12-1963, n. 1267 relativo alla costituzione delle cattedre nelle scuole medie statali per ciechi;

Veduto il D.P.R. 10-1-1984, n. 315 relativo alla costituzione delle cattedre nelle scuole in lingua slovena;

Veduto il D.P.R. 26-10-1987, n. 510 relativo alla costituzione delle cattedre per le scuole medie della provincia di Bolzano;

Veduto il D.P.R. 15-7-1988, n. 405 recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;

Veduto il D.L. 6-8-1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge del 6-10-1988, n. 426;

Veduto il D.P.R. 23-8-1988, n. 399 ed in particolare l'art. 14, settimo comma;

Veduto il decreto interministeriale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro;

Ritenuto che a seguito del decreto interministeriale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, è necessario apportare modifiche all'O.M. 20-10-1984.

Ordina:

Il sesto comma dell'art. 2 è sostituito da:

La previsione del numero delle prime classi è effettuata sulla base del numero degli alunni preiscritti, tenuto conto degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza degli alunni delle prime classi, secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale del 13-1-1989.

Il settimo comma dell'art. 2 è sostituito da:

La previsione del numero delle seconde e terze classi è effettuata sulla base del numero degli alunni che si prevede frequenteranno le seconde e terze classi, tenuto conto degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza rispettivamente della seconda e terza classe, secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale.

L'ottavo comma dell'articolo 2 è soppresso.

Tra il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 2 si inserisce il seguente comma:

Per quel che riguarda l'insegnamento dell'Educazione Tecnica e dell'Educazione Fisica, i nuovi criteri di costituzione delle cattedre in base alle classi e non ai gruppi e alle squadre troveranno applicazione, in conformità al dettato testuale ed alla ratio ispiratrice dell'art. 3 della legge 426-1988, a decorrere dall'anno scolastico 1989-90 in fase di determinazione dell'organico di fatto dell'anno scolastico 1989-90; limitatamente alla determinazione dell'organico di diritto, pertanto, sarà necessario prevedere i gruppi di educazione tecnica e le squadre di educazione fisica, secondo quanto disposto ai commi successivi

Il Ministro

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO Per la Pubblica Istruzione

d'intesa con il Ministro del Tesoro

Veduta la legge 31-12-1962, numero 1859;

Veduta la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Veduto l'art. 2 del D.L. 6 agosto 1988, n. 323 convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426;

Rilevato la necessità di dettare disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole medie per l'anno scolastico 1989-90;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1989-90 le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 o non meno di 15 alunni; al limite massimo sopraindicato si può derogare quando il numero complessivo degli alunni iscritti alla prima classe diviso per 25 dia luogo ad un resto che, ripartito tra un numero di classi pari al quoziente della divisione, determini la formazione di gruppi di consistenza non superiore a 27 unità; si procede alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.

Le classi seconde e terza sono, di regola, determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché la media di alunni per classe sia superiore o pari a 23; in caso contrario si deve procedere all'accorpamento di classi parallele ed omogenee (tempo normale con tempo prolungato) in modo da non costituire, di regola, classi con più di 25 alunni.

Si procede all'istituzione di una unica seconda e terza classe qualora il numero degli alunni sia inferiore a 30.

Le classi con alunni portatori di handicap sono costituite con non più di 20 unità; la formazione di dette classi dovrà precedere quella delle altre classi parallele, nelle quali dovranno essere distribuiti i restanti alunni secondo i parametri numerici indicati ai precedenti commi.

Nelle scuole medie nelle sezioni staccate funzionanti con un solo corso le relative classi potranno essere costituite anche con un numero di alunni inferiore ai valori mi-

nimi fissati ai precedenti commi, sempreché non sia possibile il trasporto, organizzato a cura dell'Ente Locale, degli alunni alla scuola più vicina, in relazione alla durata del percorso stradale ed alle condizioni geo-morfologiche e climatiche del territorio.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

Circ. n. 68

Prot. n. 23418/1087/GL

Roma, 18 febbraio 1989

OGGETTO: art. 15 legge 30 luglio 1973, n. 477. Trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età del personale della scuola.

Il Consiglio di Stato, con parere della sezione seconda del 27 luglio 1988 - diramato con circolare dell'Ispettorato per le Pensioni n. 10 del 9 gennaio 1989 - habet ritenuto che, ai fini mantenimento in servizio oltre il compimento del 65° anno di età del personale ispettivo, direttivo, docente et ATA ai sensi art. 15 legge 477-1973, sunt computabili tutti i servizi valutabili ai fini pensionistici.

In linea con osservazioni predette Alto Consesso, precisasi che, ai fini calcolo anzianità utile per mantenimento in servizio possunt essere esclusi unicamente servizi o periodi riscattati ai fini trattamento di quiescenza, qualora sia revocata la domanda, secondo recente giurisprudenza Corte dei Conti.

Precisasi ulteriormente che per periodi e servizi riscattati si fa riferimento a provvedimenti di valutazione ai fini trattamento di quiescenza che comportino il pagamento di un onere di riscatto.

Gli uffici interessati, conseguentemente, nell'esaminare le domande di proroga dovranno tener conto, con le precisazioni di cui sopra, di tutti i servizi e periodi valutabili ai fini della pensione.

In base ai medesimi criteri dovranno essere verificati tutti i provvedimenti di trattenimento in servizio già emessi et, in caso raggiungimento anzianità di 39 anni 6 mesi, 1 giorno dovrà essere disposta l'immediata cessazione dal servizio per limiti di età.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

AS/1p

Circ. n. 82

Prot. n. 16450/2032/GL

Roma, 6 marzo 1989

OGGETTO: supplenti nominati dai Capi di istituto per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica. Retribuzione durante i mesi estivi.

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti al fine di conoscere se il personale docente non di ruolo nominato dai capi di istituto per lo svolgimento delle attività alternative a quella dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali debba essere assimilato, ai fini del diritto o meno alla retribuzione durante i mesi estivi, al personale supplente annuale ovvero a quello supplente temporaneo.

Prof. **1**
Agostino SCARAMUZZINO
Via D. Oliva 48
00137 R O M A

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino -
tato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marro
Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministratore: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci -
Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip « 82 » s.r.l. Via Pa
Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III

In proposito si rende noto che il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. -, interpellato in merito dallo scrivente, con foglio n. 147307/Div.7/1988, ha così risposto:

« Con la nota che si riscontra codesto Ministero ha richiesto lo avviso dello scrivente in ordine ad una questione attinente i docenti chiamati a svolgere attività didattiche e formative c.d. alternative per gli alunni che - in seguito all'entrata in vigore, con la legge 25 marzo 1985, n. 121, della nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica - abbiano scelto di non avvalersi dell'insegnamento in parola.

In proposito si è disposto che all'insegnamento delle attività menzionate siano applicabili i docenti di ruolo già in servizio nella scuola, e in subordine, docenti soprannumerari o tenuti al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, ovvero dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Solo in via assolutamente residuale, infine, è stato previsto il ricorso a docenti supplenti temporanei appositamente nominati dai Capi di Istituto in base a graduatorie a livello di singole attività scolastiche.

Ciò premesso, il quesito proposto è inteso a conoscere se, in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687 (servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino alla conclusione dell'anno scolastico, comprese le operazioni di scrutinio, ovvero servizio, anche non continuativo, prestato per almeno 180 giorni), al menzionato personale docente non di ruolo compete o meno il diritto a percepire la retribuzione durante i mesi estivi.

Al riguardo lo scrivente ritiene di non condividere le argomentazioni addotte da codesto Dicastero, in forza delle quali la fattispecie in esame rientrerebbe tra le ipotesi che l'art. 23, 3° comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638), nel limitare gli effetti economici delle nomine di supplenza temporanea alla « durata effettiva della supplenza » medesima, ha tuttavia fatto oggetto di apposite previsioni in deroga.

Infatti, queste ultime disposizioni si riferiscono a supplenze nominative temporanee ma sostanzialmente riconducibili alla ben diversa categoria delle supplenze annuali, considerato che si tratta di incarichi assegnati dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dal Provveditore agli Studi per supplenza annuale su posti che siano rispettivamente rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per rinuncia o decadenza del personale cui era stata conferita la nomina, ovvero siano vacanti entro il 31 dicembre e non siano stati conferiti dal

Provveditore agli Studi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse.

La situazione giuridica che si discute non sembra in alcun modo afferente alle norme derogatorie.

Fa evidenziato, infatti, il conferimento delle supplenze in esame è finalizzato, in via eventuale, a coprire posti reali - sorte con la citata legge 121-1985 - ma che si palesemente transitorie, visto che è provveduto ad una provvisoria regolamentazione della materia circolari ministeriali, con per ogni scuola di individuazione tonomamente le c.d. attività alternative, in attesa di una più compiuta disciplina legislativa, la quale sono state sentate apposite iniziative, provenienza governativa.

D'altronde, non è dato nella situazione rappresentata una « vacanza di posto » che non è lecito riscontrare mancanza di aspiranti o l'esaurimento delle graduatorie » atteso che, invece, emerge in modo inequivocabile l'assoluta inesistenza delle stesse.

Dalle suesposte considerazioni agevole desumere la natura ranea « strictu sensu » della questione in questione, temeraria che si embrica con la tradizione delle disposizioni amministrative disciplinano per il materia.

Non sembra pertanto opportuno ad avviso dello scrivente, l'adozione di una categoria di docenti che dev'essere nella più consueta sede della qualificazione giuridica proprie attività.

Tutto ciò premesso e atteso che si tratta — come noto — di supplenze temporanee non rientrano nelle « deroghe » di cui all'art. 23, 3° comma del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) e i docenti in questione non hanno titolo a mutare il diritto a percepire la retribuzione durante i mesi estivi.

Come si evince da quanto sopra lo status del menzionato personale docente non di ruolo è quello di supplente temporaneo, con alla retribuzione limitatamente alla effettiva durata della supplenza.

Naturalmente, le istruzioni sopra sono dirette conseguentemente le disposizioni di legge in materia, in attesa che si realizzi la riforma — il cui esame è in corso presso il Parlamento — quadro normativo concernente l'attività in oggetto.

Le SS.VV. sono pregate di produrre la presente e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi di istituto e alle circoscrizioni territoriali.